



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 20/03/2008	Oggetto: Modifiche regolamento I.C.I. 2008.
-------------------------	--

L'anno duemilaotto, il giorno venti, del mese di marzo, alle ore 10.28, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Fiumicino.

Alla prima convocazione in sessione urgente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	CANAPINI Mario (<i>Sindaco</i>)	x		17)	MUROLO Egidio	x	
2)	ADDENTATO Valerio	x		18)	PAOLINI Claudio	x	
3)	ALEANDRI Fabio	x		19)	PERCOCO Gino	x	
4)	BOSSONI Caterina Maria	x		20)	PETRARCA Giancarlo	x	
5)	CICATIELLO Mauro	x		21)	PRETE Antonio	x	
6)	COLABELLA Pietro		x	22)	QUADRINI Antonio	x	
7)	CUTOLO Claudio	x		23)	ROMANI Ferdinando	x	
8)	DE VECCHIS William	x		24)	RUSSO Mario	x	
9)	DI MARCO Domenico	x		25)	RUTIGLIANO Fabio	x	
10)	DI PANFILO Edoardo	x		26)	SABBATINI Claudio	x	
11)	FANTAUZZI Marco		x	27)	SABELLI Roberto	x	
12)	GARGANO Carlo	x		28)	SCARABELLO Germano	x	
13)	GONNELLI Mauro	x		29)	TASCIOTTI Roberto		x
14)	MARINO Paolo		x	30)	ZAINI Cesare	x	
15)	MEGNA Raffaele	x		31)	ZORZI Silvano	x	
16)	MERLINI Roberto	x					

Assegnati n.	30
In carica n.	30

Presenti n.	27
Assenti n.	4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor Mauro Gonnelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale d.ssa Adele Tramontano;
- La seduta è pubblica;
- Nel corso dell'adunanza entrano i Consiglieri: Marino (ore 11.55), Fantauzzi (ore 11.55), Colabella (ore 16.05);
- Nominati scrutatori i signori: Scarabello, Murolo, Prete;
- Nel corso della seduta è nominato scrutatore il signor Di Marco, in sostituzione del signor Murolo;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell'Area finanziaria e patrimoniale, ha espresso, in data 02/02/2008, il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole”;
- la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell'Area finanziaria e patrimoniale, ha espresso, in data 02/02/2008, il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole”

Premesso che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, ad eccezione della individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materie tributaria;

considerato che sono intervenute in materia numerosi interventi normativi che – ferma restando la loro diretta operatività – è opportuno recepire nel regolamento comunale, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti;

visto il d.lgs. 504/92 e successive modifiche;

visto il d.lgs. n. 267/2000;

visto il d.lgs. 446/97 e successive modifiche;

visto lo statuto comunale;

visto il regolamento che disciplina l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili);

DELIBERA

per quanto in premessa,

di approvare le seguenti modifiche al regolamento ICI:

Articolo	Testo	Motivazione
All'articolo 2-bis “Soggetto passivo”, il numero 2) del comma 1-bis è soppresso.	“Coniuge separato consensualmente o giudizialmente per l'abitazione per la quale gi sia stato riconosciuto l'uso”	La Cassazione ha chiarito che non è assimilabile a diritto reale quello che spetta al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa già residenza coniugale, assegnatagli con provvedimento del Tribunale.
All'articolo 2-bis aggiungere il comma 4	Per gli immobili oggetto di usufrutto legale, dei genitori, l'imposta è dovuta da ciascun genitore; se l'usufrutto è stato attribuito interamente ad uno solo di essi, l'imposta è dovuta interamente da quest'ultimo.	
All'articolo 7 aggiungere il comma 9	In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto 6).	

Articolo	Testo	Motivazione
Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente	Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.	
All'articolo 9 aggiungere il comma 3	I valori deliberati dal Comune rappresentano valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.	
Articolo 16, commi 2 e 5	Le parole "Giunta comunale" sono sostituite con "Consiglio comunale".	
All'articolo 16 inserire i commi 7 e 8	<p>7. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.</p> <p>8. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione non può superare i 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è</p>	

Articolo	Testo	Motivazione
	<p>adibita ad abitazione principale da più soggetto passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.</p>	
<p>All'articolo 20 inserire il comma 5</p>	<p>Il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo.</p>	
<p>L'articolo 22 è sostituito dal seguente</p>	<p>1. Dal 1 gennaio 2008 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>2. Rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.</p> <p>3. I soggetti che, a far data 01/01/2008, intendono beneficiare delle agevolazioni deliberate dal Consiglio comunale (maggiori detrazioni di imposta, aliquota ridotta per concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo, ...) dovranno presentare, a pena di decadenza, dal 1 ottobre al 31 dicembre dell'anno di imposta apposita dichiarazione, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio dando atto che, ove la dichiarazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, il beneficio in questione per il relativo anno d'imposta non verrà riconosciuto.</p> <p>4. Lo stesso termine decadenziale e le stesse considerazioni valgono per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di benefici, variazione del tipo di agevolazione, ecc. ...), dando atto che l'eventuale omissione/ o infedeltà delle stesse sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di sanzioni ed interessi.</p>	
<p>All'articolo 24 il comma 2 è sostituito</p>	<p>La misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale con aumento</p>	

Articolo	Testo	Motivazione
dal seguente	di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.	
All'articolo 24 il comma 4 è soppresso		
All'articolo 24 aggiungere il comma 5	Non si procede a rimborsi per importi inferiori ad €15,00.	
All'articolo 26 aggiungere i commi 3 e 4	3. Entro il termine di decadenza del 31/12 del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, l'Ente provvederà a notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. 4. Non si procede ad accertamento per importi inferiori ad €15,00.	

Il regolamento così modificato, entra in vigore il 1 gennaio 2008.

Il Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese nominale con procedimento elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con:

- 19 voti favorevoli (Canapini, Aleandri, Bossoni, Cicatiello, De Vecchis, Di Panfilo, Fantauzzi, Gonnelli, Marino, Paolini, Percoco, Petrarca, Prete, Romani, Rutigliano, Sabbatini, Sabelli, Scarabello, Zaini);
- 4 voti contrari (Di Marco, Megna, Quadrini, Zorzi);
- nessun astenuto;

su 23 presenti e votanti.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

f.to: Mauro Gonnelli

Il Segretario Generale

f.to: Adele Tramontano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale dal giorno **04 aprile 2008**, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000);

è immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno al giorno (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale, da servire per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza comunale, li

Timbro
